

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3448 del 22/06/2026
Oggetto	D.Lgs. 190/2024, Art. 10-septies del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 - Chiron Energy SPV 39 S.r.l. : proroga inizio e fine lavori
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3624 del 22/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 190/2024;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 26/2004;
- il D.P.R. 380/2001

PREMESSO CHE:

che ARPAE, con Determina Dirigenziale n. 4951 del 02/09/2025, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024, la società Chiron Energy SPV 39 S.r.l. alla costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico denominato "Parma 1" e "Parma 2" sito in Comune di Parma, via Pietro Setti snc, di potenza nominale pari a 11.154,00 kW;

che il suddetto atto autorizzativo prescriveva che *"i lavori dovranno essere avviati entro 1 anno dalla data di inoppugnabilità del presente atto; l'impianto dovrà essere messo in esercizio entro 18 mesi dalla data di inizio lavori"*;

che la società Chiron Energy SPV 39 S.r.l., con istanza acquisita al prot. Arpae n. 43365 del 09/03/2026, ha richiesto la proroga di 48 mesi dei termini per l'inizio e la conclusione dei lavori avvalendosi dell'art. 10-septies del cosiddetto "Decreto Ucraina". L'art. 10-septies del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con L. 20 maggio 2022, n. 51, modificato dall'articolo 10, comma 11-decies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e successivamente modificato dall'articolo 4-quater, comma 1, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11, e dall'articolo 7, comma 2, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, e da ultimo modificato dal D.L. 200/2025 convertito con L. 26/2026, dispone infatti che:

"In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di quarantotto mesi: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2025, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate...".

che con nota prot. 71730 del 20/4/2026 ARPAE ha chiesto riscontro al Comune di Parma in merito alla sussistenza dei requisiti di cui sopra;

che il Comune di Parma ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, alla concessione di detta proroga, con nota acquisita al prot. ARPAE n. 111759 del 18/6/2026.

RITENUTO:

di concedere, alla luce delle motivazioni addotte, la proroga richiesta da Chiron Energy SPV 39 s.r.l.

DETERMINA

di prendere atto della volontà di Chiron Energy SPV 39 s.r.l. di avvalersi dall'art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, come modificato dal D.L. n. 200/2025; conseguentemente l'inizio e fine lavori dovranno avvenire entro 48 mesi dai termini fissati dall'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/04, con atto ARPAE n. 4951 del 2/9/2025.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Il responsabile del procedimento è Miselli Massimiliano incaricato di funzione al Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma.

Il Responsabile del Procedimento
Massimiliano Miselli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.